

Restivo. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a favore degli straordinari delle cancellerie giudiziarie assunti in servizio molto tempo prima della guerra, e se creda equo migliorare le condizioni di questi impiegati che finora sono stati esclusi da qualunque aumento di stipendio e caro-viveri ».

RISPOSTA. — « Nelle cancellerie giudiziarie, dopo la disposizione dell'articolo 23 della legge 18 luglio 1907, n. 512, circa il licenziamento di tutti i diurnisti che non vinsero lo speciale concorso per 500 posti di alunno di cancelleria, non esiste più un personale riconosciuto di amanuensi e diurnisti.

« È riconosciuta soltanto la possibilità di fatto che i funzionari di cancelleria, nella redazione delle copie, si avvalgano di amanuensi di loro fiducia, i quali perciò non rappresentano altro che dei prestatori di opera momentanea verso i funzionari, ma non verso l'Amministrazione.

« Questo concetto è stato chiarito con l'articolo 28 dell'ultimo decreto-legge sulle cancellerie del 27 febbraio 1919, n. 234.

« Per la retribuzione dei detti amanuensi sono sempre in vigore le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 557, e del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25, che stabiliscono a tale scopo il prelevamento di quattro decimi dei diritti di copia dovuti ai funzionari di cancelleria. Anzi, con le disposizioni per l'attuazione del decreto-legge suddetto, si stabilisce che, ridotta l'estensione dei diritti di copia e fissato invece il diritto di autenticazione a favore dei funzionari di cancelleria, i quattro decimi debbano prelevarsi dai proventi dell'uno e dell'altro dei diritti suddetti. Si studierà poi sui mezzi per poter possibilmente dotare tutti gli uffici giudiziari di macchine da scrivere, e dare il maggiore sviluppo all'impiego della dattilografia.

« Tutto ciò premesso, non sembra che possa parlarsi di un personale di diurnisti assunto in servizio da lungo tempo, e quindi di relativi miglioramenti di stipendio da parte dell'Amministrazione svolgendosi ogni rapporto di lavoro e di retribuzione degli amanuensi e copisti esclusivamente nei riguardi e sotto la responsabilità dei funzionari di cancelleria.

« *Il sottosegretario di Stato*

« LA PEGNA ».

Rondani. — *Al ministro della guerra.* — « Sulla illegittima destinazione a Forte Ratti (Genova) del soldato Marchioro Domenico che da mesi il Ministero stesso dichiara essere in libertà ».

RISPOSTA. — « Nei riguardi del soldato Marchioro Domenico, già detenuto nel Forte Bard in espiazione della pena di anni quindici di reclusione militare inflittagli dal tribunale di guerra del XXIV Corpo d'armata per il reato di cui all'articolo 74 capoverso Codice penale esercito, venne emessa declaratoria di amnistia per il detto reato, ma egli rimase tuttavia in istato di detenzione, essendo stato trasferito al Forte Ratti (Genova) d'ordine del Comando degli stabilimenti militari di pena, quale denunciato dal Comando stesso al Tribunale militare di Torino per complicità nell'evasione dal Forte Bard di altri detenuti.

È stato disposto perchè la posizione del Marchioro sia d'urgenza definita.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ».

Rubilli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere quando e come intenda provvedere a mente dell'articolo 11 della legge 26 marzo 1913, n. 206, alla sistemazione dei servizi di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima tenendo conto della condizione in cui si trova il personale di già assunto in base della citata legge nonchè del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 996 ».

RISPOSTA. — « Premesso che la legge 20 marzo 1913, n. 206, parla di provvedimenti per la sistemazione dei servizi e non degli avventizi dell'Amministrazione scolastica provinciale, si dichiara che è intendimento del Ministero esaminare la questione (la cui soluzione fu ritardata dallo stato di guerra) con ogni sollecitudine e con tutto il riguardo possibile agli attuali avventizi, compatibilmente col regolare funzionamento dell'Amministrazione.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CELLI ».

Sanarelli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare a favore degli impiegati avventizi degli uffici provinciali scolastici, i quali assunti in forza della legge 4 giugno 1911 con l'affidamento di